



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica D'Auria, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 36480/2013 R.G.

avente ad oggetto: risarcimento danni responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.

TRA

Maria Rosaria, c.f. , rappresentata e difesa dagli
avv.ti Michele Liguori e Vincenzo Liguori;

ATTRICE

E

COMUNE DI NAPOLI, c.f. 80014890638, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Conte dell'Avvocatura Municipale;

CONVENUTO

Conclusioni delle parti

All'udienza del 27.2.2020, la parte presente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Nel presente giudizio parte attrice ha proposto una domanda risarcitoria in relazione a danni che ha assunto di aver subito il giorno 1.8.2010, intorno alle ore 17.00, in Napoli, sul marciapiede di via Guglielmo San Felice, in conseguenza di una caduta cagionata dalla presenza di un'anomalia della pavimentazione.

Con sentenza non definitiva del 23.3.2018 è stata dichiarata la responsabilità esclusiva dell'ente comunale convenuto, e la causa è stata poi rimessa sul ruolo istruttorio della scrivente per la quantificazione dei danni.

La controversia viene dunque all'attenzione del giudice per il solo profilo inerente il *quantum debeatur*, avendo la controversia inerente l'an già trovata soluzione nella citata sentenza non definitiva emessa dal precedente istruttore.

Ebbene, per quel che riguarda il danno biologico, definibile come “la menomazione dell'integrità psico- fisica in sé considerata, in quanto incidente sul valore in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, e si estende quindi a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla pienezza della vita e all'esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale” (Cass. n. 10539/94), esso sicuramente ricorre nel caso di specie e va adeguatamente risarcito.

Dall'esame della documentazione medica prodotta dall'attrice e dalla CTU medica espletata dal dott. Pasquale Mugione è emerso infatti che nell'incidente per cui è causa la ha riportato “trauma distorsivo della caviglia destra con frattura bimalleolare”.

Al riguardo ritiene questo giudice che possano condividersi le valutazioni espresse dal CTU, il quale ha concluso che dall'infortunio per cui è causa sono derivati postumi permanenti nella misura del 8% ed una ITT di 30 giorni ed una ITP al 50% pari a 30 giorni, una ITP al 25% pari a 30 giorni.

Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non



patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni, all'età e al sesso della vittima.

In particolare si fa riferimento alla versione delle tabelle di Milano adottata nel corso dell'anno 2018.

Ne discende che, tenuto conto dell'età dell'infortunata all'epoca dei fatti (), il danno non patrimoniale globalmente considerato, ivi inclusi sia i postumi permanenti che l'invalidità temporanea totale e parziale, è pari ad € 21.477,00 (€ 16.332,00 per invalidità permanente ed € 5.145,00 per la temporanea).

Il convenuto Comune di Napoli pertanto deve essere condannato al pagamento di € 21.477,00 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio.

Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (agosto 2010), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.

Nulla è invece dovuto per la personalizzazione del danno.

Si evidenzia che la totalità delle circostanze dedotte da parte attrice, volte a dimostrare la maggiore incidenza del pregiudizio alla salute patito sulla qualità della propria vita, nella molteplicità di declinazioni ipotizzate, non denotano, invero una maggiore afflittività del pregiudizio alla salute rispetto agli standards liquidativi rappresentati dalle tabelle applicate.

Seguendo il condivisibile orientamento diffusamente espresso nella nota pronuncia della Suprema Corte Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 – alla cui lettura integrale si rinvia - contenente, tra l'altro, il decalogo per la corretta liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica, le circostanze dedotte a tal fine da parte attrice identificano e qualificano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non si ravvisano invece autonomi e distinti pregiudizi, privi di base organica ed estranei alla



determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, suscettibili di autonoma liquidazione, quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, stante anche l'entità circoscritta della lesione fisica e le circostanze del suo verificarsi non particolarmente tragiche o offensive.

Neanche può trovare ingresso in questa sede il danno che la parte assume essere conseguito al ritardo nel completamento degli studi universitari.

Manca, al riguardo, un adeguato e credibile nesso di derivazione causale tra il supposto ritardo rispetto ai pronostici della studentessa e l'evento infortunistico che ebbe ad occorrerle il 1.8.2010.

L'attrice infatti lamenta che l'infortunio le avrebbe cagionato un ritardo nel conseguimento del diploma di laurea di circa 10 mesi rispetto alle attese.

La circostanza tuttavia non può essere messa in correlazione con la frattura riportata in quanto l'inabilità totale riconosciuta dal CTU è stata circoscritta a soli trenta giorni, mentre l'invalidità temporanea successiva, pari a 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%, non pare incompatibile in modo alcuno con le attività di studio che connotano la preparazione per gli esami universitari e, successivamente, per la redazione della tesi di laurea.

Sicché far discendere da tale circoscritta inabilità un più che proporzionale ritardo di 10 mesi nel conseguimento del diploma di laurea, pare una forzatura sotto il profilo della rigorosa verifica del nesso di causalità, che non trova dunque giustificazione nell'incidente occorso alla

Va infine riconosciuto il danno patrimoniale, derivante dagli esborsi sostenuti per le cure ed i trattamenti medici, come documentati in atti, pari ad € 1.174,00, oltre agli interessi legali dal febbraio 2011 (data approssimativa del completamento dell'iter terapeutico), con conseguente condanna della parte convenuta al relativo pagamento.

Le spese di lite, ivi incluso le spese di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese in atti e con applicazione dei parametri ex DM 55/2014, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00.

P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta da Maria Rosaria e per l'effetto condanna il convenuto Comune di Napoli al pagamento in suo favore di € 21.477,00, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare del credito devalutato all'epoca del fatto (agosto 2010), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento di € 1.174,00, oltre agli interessi legali dal febbraio 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- 2) condanna il convenuto Comune di Napoli al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 807,45 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.

Napoli, 16.9.2020

Il giudice

dott.ssa Federica D'Auria

